



CITTA' DI TORINO

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE N. 34 DEL 21 MARZO 2020.

Viste le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19:

- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. 8, 9, 11, 22 marzo e 10 aprile 2020 che impongono, tra l'altro, l'obbligo di osservare le misure igienico sanitarie indicate e di evitare gli spostamenti non necessari;
- le disposizioni di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, pubblicato in G.U. n. 70 del 17.03.2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- i decreti del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020 e n. 43 del 13 aprile 2020 che consentono lo svolgimento dei mercati settimanali subordinandoli alla adozione e messa in opera di specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, che troverà applicazione dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 efficace fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applica dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020, che ha rimodulato il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati.

Dato atto che in data 27 aprile 2020, in apposita riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, è stata verificata positivamente l'efficacia delle soluzioni organizzative proposte dalla Commissione del Mercato Repubblica relativamente ai settori "Ortofrutta – Alimentari" e "Produttori Agricoli";

SI AUTORIZZA

la ripresa delle attività di vendita, con orario di vendita dalle ore 7 alle ore 14, a partire dal 4 maggio 2020 del Mercato Repubblica relativamente ai settori "Ortofrutta – Alimentari" e "Produttori Agricoli", con le seguenti prescrizioni:

1. L'edera sud est di piazza della Repubblica, riservata all'esercizio dell'attività di vendita da parte degli operatori commerciali relativamente alle merceologie "ortofrutta e alimentari" deve essere delimitata in conformità allo schema allegato n. 1 al presente provvedimento, del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Le tettoie ubicate in prossimità della perimetrale nord-est di piazza della Repubblica, riservate all'esercizio dell'attività di vendita diretta da parte dei "produttori agricoli" devono

essere delimitate in conformità allo schema allegato n. 2 al presente provvedimento, del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. I varchi di accesso alle aree così come individuati negli schemi di cui ai punti precedenti devono essere presidiati da soggetti individuati dagli operatori. La Polizia Municipale sarà presente come previsto dal Decreto Regionale, ma non con compiti di controllo dell'accesso.
4. Il numero di clienti che può essere contemporaneamente presente all'interno dell'area mercatale così delimitata deve essere non superiore al doppio delle postazioni di vendita autorizzate ad essere ricomprese in ciascuna area, pari a n. 90 per quanto riguarda il settore "Ortofrutta – Alimentari" e a n. 28 per quanto riguarda il settore "Produttori Agricoli", e precisamente:

	Numero massimo clienti ammessi nell'area
Repubblica FV AL	180
Repubblica Produttori	56

5. La disposizione delle postazioni di vendita relativamente al settore "Ortofrutta – Alimentari" è a file parallele, mantenendo immutato il lato di vendita già in essere, così come riportata nella planimetria allegato n. 3 al presente provvedimento, del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6. Gli operatori concessionari di posteggio relativamente al settore "Ortofrutta – Alimentari" sono suddivisi in due elenchi, allegati n. 4 e 5; i concessionari dei posteggi individuati in ciascun elenco opereranno continuativamente per tutta la settimana, alternandosi: il primo turno iniziando dal giorno 4 maggio 2020, il secondo turno iniziando dal giorno 11 maggio 2020, e così via fino a cessare esigenze.
7. Gli operatori concessionari di posteggio relativamente al settore "Produttori" sono ripartiti in due turnazioni a cura della Commissione di Mercato, che garantirà una equa rotazione così come indicato nel progetto presentato;
8. Sino alla verifica della funzionalità del dispositivo, effettuata di concerto con la Commissione di Mercato, non è prevista l'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi;

nonché nell'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- i concessionari di posteggi adiacenti devono posizionare parte della propria merce in corrispondenza del punto di contatto tra le singole attrezzature di vendita in maniera tale che sia mantenuto sempre un adeguato spazio a distanza di almeno un metro tra gli operatori concessionari;
- sia mantenuto sempre un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro;
- i clienti dovranno essere saranno serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale;
- l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, ivi comprese quelle stabilite con i D.P.C.M. recanti misure per il contenimento del contagio da COVID 19, e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- gli operatori dovranno assicurare che le strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;
- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso all'area di mercato e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza;
- si richiama l'osservanza delle disposizioni della circolare Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. n. 3794 del 12 marzo 2014;

- trattandosi di area delimitata dovranno essere rispettate, per quanto applicabili, le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/07/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017) come recepite dalla locale Prefettura; il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone.

SI AVVERTE

che qualora venisse riscontrata una difforme gestione dell'area di mercato che determina assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale si procederà a disporre la sospensione della licenza degli operatori presenti sul mercato ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché la chiusura del mercato stesso fino a cessata emergenza.

Per l'annullamento del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.


Torino, 27 aprile 2020

IL DIRIGENTE AREA COMMERCIO

Dott. Roberto Mangiardi
Firmato digitalmente

L'ASSESSORE AL COMMERCIO

Avv. Alberto Sacco
Firmato digitalmente



AREA ATTESA

ENTRATA

MERCATO COPERTO
V. ALIMENTARE

USCITA

USCITA

ENTRATA

AREA ATTESA

VIA MILANO

VIA MILANO

MERCATO COPERTO
ITTICO

VIA TRE
GALLINE

TURNO 2 FILA COLORATA

POSTEGGIO	SETTORE	MQ	TURNO	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Totale
1	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
2	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
3	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
4	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
5	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
6	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
7	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
8	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
9	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
10	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
11	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
12	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
13	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
14	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
15	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
16	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
17	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
18	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
20	OR	14	2	1	1	1	1	1	1	6
43	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
44	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
45	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
46	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
47	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
48	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
49	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
50	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
51	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
52	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
53	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
54	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
55	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
57	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
58	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
60	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
61	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
62	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
63	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
64	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
87	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
88	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
89	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
90	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
92	OR	7	2	1						1
93	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
94	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
95	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
96	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6

97	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
98	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
99	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
101	OR	14	2	1	1	1	1	1	1	6
102	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
103	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
104	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
105	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
106	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
107	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
108	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
121	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
123	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
125	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
126	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
127	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
128	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
129	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
130	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
144	OR	7	2	1						1
144	OR	7	2		1	1	1	1	1	5
146	OR	7	2	1	1				1	3
147	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
148	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
167	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
169	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
187	OR	7	2	1						1
187	OR	7	2		1	1	1	1	1	5
198	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
199	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
200	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
201	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
202	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
210	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
211	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
213	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
219	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
222	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
230	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
235	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
238	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
243	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
245	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
246	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
251	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
254	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
259	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
260	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
261	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6
262	OR	7	2	1	1	1	1	1	1	6

263	AL	7	2	1	1	1	1	1	1	6
265	AL	7	2	1	1	1	1	1	1	6
267	AL	7	2	1	1	1	1	1	1	6
269	AL	13	2	1	1	1	1	1	1	6
272	AL	7	2	1	1	1	1	1	1	6
275	AL	8	2	1	1	1	1	1	1	6